COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VITERBO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) VESSIA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) SIVIGLIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FRANCESCO GIACOMO VITERBO

Seduta del 19/05/2025

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, stipulato in data 3 marzo 2020 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 30 novembre 2024, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso dell'importo di € 1.623,59, calcolato secondo il criterio *pro rata temporis*, a titolo di commissioni finanziarie e di intermediazione non maturate, già al netto di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo;
- gli interessi legali "*dal dovuto al soddisfo*" e le spese legali.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la chiara indicazione delle condizioni contrattuali in contratto, che riporta in modo dettagliato i costi connessi, nonché le voci di costo ripetibili e quelle non ripetibili;
- l'avvenuto rimborso, in sede di conteggio estintivo, della quota degli interessi non maturati e delle commissioni in favore dell'intermediario "*indicate in contratto come ripetibili*", secondo il criterio della curva degli interessi;
- che, per le commissioni in favore dell'intermediario, l'art. 13 delle condizioni generali di contratto prevede che l'importo rimborsabile in caso di estinzione anticipata è calcolato pro quota secondo il criterio della curva degli interessi; soggiunge che il ricorrente aveva sottoscritto il piano di ammortamento, il quale richiama quanto

previsto dal menzionato art. 13, fornendo al cliente l'evidenza degli importi rimborsabili in caso di estinzione anticipata;
- la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, trattandosi di costi relativi a servizi accessori non obbligatori per l'ottenimento del credito e, pertanto, non rientranti nella definizione di costo totale del credito (cita Giudice di Pace di Modena, sentenza n. 213/2023, Trib. di Castrovillari, sentenza del 6 ottobre 2023, ordinanza del Trib. Nocera del 5 gennaio 2023);
- la non rimborsabilità delle commissioni di distribuzione anche alla luce dell'art. 27 del D.L. n. 104/2023, il quale ha introdotto una nuova disciplina per le estinzioni anticipate dei contratti di credito al consumo conclusi prima del 25 luglio 2021.

Pertanto, chiede il rigetto del ricorso.

In sede di repliche, parte ricorrente sostiene che le commissioni "*bancarie/gestione/intermediazione*", ricomprese in un'unica voce di costo, non consentono l'individuazione degli oneri soggetti a maturazione nel tempo; per le stesse l'intermediario non ha fornito alcuna prova al fine di documentare l'importo realmente corrisposto all'intermediario del credito, ovvero che le stesse abbiano natura *up-front*.

Soggiunge che la Consulta, con sentenza n. 263/2022, ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 11-*octies*, comma 2° del D.L. n. 73/2021, sancendo definitivamente il diritto del consumatore alla riduzione di "*tutti i costi del finanziamento*" in sede di estinzione anticipata.

Quanto alla prassi dell'intermediario di sottoporre al cliente che ha richiesto l'emissione del conteggio estintivo la sottoscrizione di una quietanza liberatoria con cui questi è obbligato di fatto a "*rinunciare agli importi dovuti per legge*", richiama l'orientamento dell'ABF che si è espresso in casi simili ritenendo "*un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, vale a dire la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente rinunciava*". Precisa che dall'esame della quietanza liberatoria prodotta in atti, si evince la mancanza "*sia di una determinazione quantitativa e causale di ciò cui il cliente rinunciava, sia della sua consapevolezza circa il suo diritto ad ottenere il rimborso di somme ulteriori rispetto a quelle già restituite*".

Conclude insistendo per l'accoglimento delle domande formulate nel ricorso.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio rileva che il contratto di finanziamento è stato stipulato prima dell'entrata in vigore del d.l. n. 73 del 25 maggio 2021, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l'articolo 125-sexies del TUB.

Ai fini della individuazione della disciplina applicabile alla fattispecie, il Collegio richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring,* l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring,* è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie – prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene

applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 ("sentenza Lexitor").
A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza "Lexitor" -, secondo cui:

- "*A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front*". Ciò in quanto "*le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)". Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art.3 della Direttiva, sia all'art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par.1 della stessa Direttiva*".
- "*Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF*".

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *"il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento".*
È stata, inoltre, confermata la non retrocedibilità degli oneri erariali in quanto, da un lato, si tratta di adempimenti afferenti al diritto pubblico in cui l'intermediario agisce come sostituto d'imposta, adempiendo a un obbligo legale, senza avere margini per la determinazione dei relativi importi e, dall'altro lato, la fattispecie dell'estinzione anticipata è analoga a quella di recesso del cliente, per la quale l'art. 125-ter T.U.B. prevede espressamente la non rimborsabilità delle imposte.
Il quadro normativo e interpretativo sopra sintetizzato è stato di recente confermato dal sopravvenuto d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136.
Quanto, invece, alla rilevanza della sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori, il Collegio di Bari ha affermato che le statuizioni della sentenza Lexitor "*non sono state disattese dalla più recente pronuncia della CGUE, 9 febbraio 2023, C-555/21 […] avendo la Corte chiaramente evidenziato le specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato" (cfr. par. 28 e 32-36)*" (Collegio di Bari, decisione n. 5157/2023).

In definitiva, per i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, con riferimento alla retrocessione degli oneri non maturati, il Collegio ritiene che i criteri da applicare siano: a) criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso) per i costi *recurring*; b) metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), in assenza di una diversa previsione pattizia, per i costi *up front*; c) non rimborsabilità degli oneri erariali.
L'applicazione al caso di specie dei criteri sopra illustrati porta a ritenere che le domande restitutorie formulate dal ricorrente siano meritevoli di parziale accoglimento.
Nel caso di specie, il Collegio accerta la natura *up front* delle commissioni di distribuzione e, riconosciuto valido il criterio contrattuale di rimborso delle commissioni a favore dell'intermediario finanziatore, accerta il diritto della ricorrente ai rimborsi risultanti dal seguente prospetto, che tiene conto delle restituzioni già effettuate di cui vi è evidenza in atti:

durata del finanziamento	120
rate scadute	56
rate residue	*64*

TAN	*3,35%*

	% restituzioni
- in proporzione lineare	*53,33%*
- in proporzione alla quota interessi	*30,11%*

n/c			restituzioni: importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	Comm. intermediario	*(recurring)*	€ 2.968,32	*€ 1.583,10* ○	*€ 893,89* ○	◉ € 893,91	€ 893,91	€ 0,00
○	Comm. distribuzione	*(up front)*	€ 1.752,00	*€ 934,40* ○	€ 527,60 ◉	○		€ 527,60
								€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	**€ 528**
interessi legali	sì

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 528,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI